



STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, natura e dichiarazioni di principio

E' costituito l'ente denominato: "ASSOCIAZIONE CURIOSARTE", di seguito semplicemente *Associazione*, Associazione Privata di Fedeli, ai sensi dei cann. 298, 299, 321, 323-326 del C.I.C., riconosciuta dal Vescovo di Brescia con apposito decreto, secondo il vigente ordinamento canonico. L'Associazione è apolitica, apartitica, e senza scopo di lucro; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento canonico. Essa raggruppa coloro che, consci del valore dell'unicità di ogni persona umana, della vocazione all'incontro ed al servizio al prossimo come momento privilegiato di espressione, crescita e valorizzazione di ogni vocazione alla santità, del profondo senso di relazione proprio dei principi cristiani, intendono partecipare alla costruzione di una società giusta e condivisa. Per questo l'Associazione intende operare come ente ecclesiale di testimonianza evangelica, partecipando al fine apostolico della Chiesa ed in conformità ai suoi orientamenti, favorendo con le sue azioni una crescente comunione, collaborazione e corresponsabilità all'interno della Chiesa stessa. In particolare i criteri di riferimento sono:

- Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità,
- La responsabilità di confessare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Romano Pontefice e con i Vescovi,
- La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa
- L'impegno di una presenza nella società umana.

Strumenti e modelli per l'associazione saranno, non solo i documenti e le indicazioni del magistero ordinario e straordinario, ma anche figure e progetti di rilievo nell'ambito del cammino della Chiesa Cattolica. Attraverso la sua azione, l'associazione, condividendo anche i principi ispiratori del "Progetto Culturale della CEI", come dal n. 2 del Sussidio del Servizio nazionale della CEI per il progetto culturale, "*intende valorizzare la molteplicità dei contributi e, alla radice, la ricchezza del soggetto ecclesiale, nella consapevolezza che quello di oggi non è il tempo della conservazione dell'esistente, ma della missione. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile evangelizzare le varie culture facendo di Gesù Cristo il punto di riferimento decisivo per i pensieri e i comportamenti personali*".

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Brescia; è conferito al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare, sentito il parere del Vescovo, lo spostamento della sede all'interno della Diocesi di Brescia, senza necessità di modifiche statutarie ed ogni socio, in accordo con il Consiglio Direttivo come rappresentante autorevole dell'assemblea, ha la facoltà di istituire altre sedi secondarie o rappresentanze. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Scopo dell'associazione

L'Associazione trova nell'arte lo strumento, nell'educazione il metodo e nei valori evangelici il contenuto per la creazione di una cultura condivisa a servizio della vita. L'associazione, quindi, si prefigge di favorire la promozione dell'arte (musica, arti figurative, cinema, teatro, danza, senza tralasciare ogni altra espressione artistica o tecnica che permetta la valorizzazione della persona), della cultura e dei linguaggi espressivi in genere come innovativo strumento d'evangelizzazione, di



pastorale, di catechesi e, quindi, d'educazione, riconoscendo in tale carisma la propria peculiarità. L'arte, paradigma della vita, valorizza, mette in relazione, contempla l'uomo nel suo essere più profondo e quindi perfeziona un incontro, un dialogo fondato sul linguaggio verbale. L'associazione, perseguendo finalità di promozione sociale, si prefigge pertanto di porre al centro l'arte di educare, educando con l'arte: attraverso l'ascolto, dimensione imprescindibile sia per l'arte che per l'educazione che per la fede, si favorisce l'incontro e l'emergere dell'identità dell'uomo; attraverso la valorizzazione dei talenti di ciascun individuo diviene possibile la comunione, la collaborazione e la corresponsabilità necessarie al raggiungimento delle finalità del progetto. La differente cultura diviene per noi un terreno d'incontro, un'opportunità non una fonte di divisione. Uno metodo importante che l'associazione vuole favorire è la partecipazione attiva delle persone coinvolte nella creazione artistica in modo che possa emergere la personale ed unica ricerca del trascendente simbolizzata dall'opera d'arte stessa. Si vuole inoltre contribuire con particolare attenzione alla riflessione sul ruolo dei laici nella Chiesa; per questa ragione l'associazione intende primariamente curare la formazione e l'educazione di quelle persone che si pongono come formatori ed educatori in modo da favorire una diffusione dei valori e dei modelli a cui l'associazione si ispira. In tal senso, per promuovere i valori a cui si ispira, l'associazione potrà favorire e realizzare azioni e percorsi formativi, educativi e terapeutici, d'animazione ed a sostegno di detti valori e di realtà che ne condividano le finalità. Si vuole inoltre rivolgere una attenzione e cura particolare non solo all'utilizzo degli strumenti tecnologici ed informatici, ma soprattutto a definire un "buon utilizzo" a favore della crescita dell'uomo di tali potentissimi strumenti affinché siano sempre a servizio dell'uomo e non fonte di schiavitù. E' quindi centrale per l'Associazione stimolare percorsi di crescita, educazione, apprendimento che valorizzino nel giovane l'espressione delle proprie potenzialità, il miglioramento della dimensione relazionale, l'attenzione e l'impegno verso gli altri. Il contesto privilegiato dell'azione associativa diventa quindi l'oratorio, inteso come "espressione della cura materna e paterna della Chiesa (cfr. CEI, Il laboratorio dei talenti), quindi, in qualsiasi spazio d'incontro in cui la Chiesa è chiamata a prendersi cura del prossimo.


Articolo 4 – Oggetto dell'associazione

Caratteristiche delle proposte dell'associazione è il chiaro riferimento ai valori cristiani e l'utilizzo di qualsiasi linguaggio espressivo; in particolar modo la musica, il teatro, le arti grafiche, il cinema ed anche proposte sportive come espressione del linguaggio del corpo. Il raggiungimento dello scopo associativo viene perseguito, a titolo esemplificativo, attraverso la promozione e l'attuazione delle attività sotto elencate:

- a) Anzitutto tramite incontri, eventi e percorsi formativi anche attraverso i media ed altri canali d'informazione e formazione;
- b) Partecipazione a percorsi diocesani ed ad ogni gruppo o spazio che il Vescovo di Brescia ritenga opportuno
- c) Promozione di proposte in linea con le finalità dell'associazione;

Quindi, in caso si reputasse necessario:

- a) Attività pastorali ed educative
- b) Attività formative
- c) Attività di animazione
- d) Realizzazione di materiale che possa anche veicolare i valori e/o le metodologie di riferimento dell'associazione: ad esempio produzioni discografiche, realizzazione di film, musical, siti piattaforme virtuali, etc.;



- e) Ogni altra attività, anche economica o commerciale, compresa la fondazione di enti di servizio quali società, cooperative o altri enti commerciali e non profit, utile a perseguire gli scopi istituzionali. In particolare l'associazione vorrà porsi come spirito e mente del progetto, curando e guidando le azioni del braccio operativo individuato in particolare nella *Cooperativa Sociale Curiosarte*.

Nella realizzazione di tali attività l'Associazione potrà collaborare con enti privati e pubblici, istituzioni, scuole e altre associazioni italiane o estere; potrà inoltre partecipare quale socio ad altre associazioni o società in Italia o all'estero aventi scopi analoghi. Nello svolgimento dell'attività sociale i soci possono avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, tenute comunque a rispettare le norme del presente statuto.

Articolo 5 – I soci

Tutti i fedeli che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa Cattolica, possono far parte dell'Associazione purché ne condividano l'ispirazione, le finalità e la spiritualità. I soci prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera. Possono essere previsti rimborsi spese per i soci se preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo ed esclusivamente per spese riconducibili, attraverso pezze giustificative, alle attività associative.

Articolo 6 – Richiesta di associazione ed Ammissione dei Soci

Chi intende aderire all' Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di approvare e osservare lo statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso il Consiglio Direttivo decida di rifiutare la domanda avrà l'obbligo di precisarne il motivo attraverso una comunicazione scritta all'interessato. L'ammissione dei soci può anche avvenire in via breve mediante raccolta delle adesioni durante lo svolgimento delle iniziative sociali, culturali, educative organizzate dall' Associazione.

Articolo 7 – Adesione – Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiorenne, il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento, e per qualsiasi altra delibera assembleare.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione dello statuto e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze attribuite dal presente statuto, al rispetto degli scopi dell'Associazione e comunque all'utilizzo del nome di "*Associazione CURIOSARTE*" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa.

ARTICOLO 8 – Perdita della qualità di socio

I soci perdono questa qualità per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- Rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo;



- Condotta incompatibile con i doveri stabiliti dal presente Statuto;
- Abuso del nome dell'Associazione in iniziative non conformi alle finalità statutarie;
- Inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno.

L'allontanamento viene deliberato, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi. Qualora un aderente decida di lasciare l'Associazione ne dà comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo che formalizza le dimissioni, accertando il venir meno di diritti e doveri conseguenti la qualifica di aderente.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L'Assistente Ecclesiastico;

Articolo 10 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- Per decisione del Consiglio Direttivo;
- Su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci indirizzata al Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito per lettera scritta, fax o posta elettronica, da inviarsi a tutti i soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Nel caso di comprovata urgenza l'Assemblea straordinaria può essere convocata in tempi e modi utili.

L'Assemblea si ritiene comunque validamente costituita nel caso in cui tutti i soci che ne abbiano diritto, in mancanza della convocazione degli stessi, siano presenti.

Articolo 12 – Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea delibera:

- a) Gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;



- b) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) L'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- d) L'approvazione dello Statuto e le sue modifiche (vedi art. 21);
- e) Sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- f) La revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- g) Sull'esclusione dei soci;
- h) Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione (vedi art. 22);
- i) Su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.

Le delibere assembleari saranno riportate su apposito libro all'interno di un sintetico verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'incontro e dal Segretario chiamato a verbalizzare.

Articolo 13 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei propri soci, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri soci. La delega di voto ai soci, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione, sono conferite per iscritto e non possono eccedere il numero di due per socio. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in ultima istanza dal più anziano di età dei presenti.

Articolo 14 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto solitamente sarà palese, sarà a scrutinio segreto per l'elezione del presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo o se la richiesta verrà avanzata da almeno 1/5 dei soci presenti. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: è eletto dall'Assemblea, formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette Consiglieri. I membri eletti rimangono in carica per la durata di cinque anni o fino alla revoca dello stesso da parte dell'assemblea dei soci. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in ultima istanza dal più anziano di età dei presenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Tali convocazioni sono effettuate con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) Nomina nel proprio seno un Segretario;
- b) Coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione;
- c) Propone all'Assemblea il programma annuale delle attività e l'assunzione di eventuali nuove iniziative;
- d) Attua le decisioni dell'Assemblea circa le attività dell'Associazione;
- e) Delibera gli atti di straordinaria amministrazione;



- f) Delibera la convocazione dell'assemblea;
- g) Decide riguardo l'ammissione di membri (vedi art. 6) e ne formalizza l'uscita (vedi art. 8);
- h) Può, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri e per gravi motivi, sospendere il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, entro trenta giorni dalla sospensione, l'Assemblea dovrà ritrovarsi per ratificare e rendere definitiva la sospensione;
- i) Propone le modifiche statutarie (vedi art. 21) e l'eventuale scioglimento dell'Associazione (vedi art. 22).

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo l'Assistente Ecclesiastico senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce un minimo di tre volte l'anno. Può essere convocato in sessione straordinaria dal Presidente anche su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, un sintetico verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti e chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è chiamato a prendersi cura dell'associazione ed i suoi membri come padre amorevole e madre accogliente, a vivere, promuovere e proteggere i principi a cui essa si ispira espressi in particolare nei primi quattro articoli del presente Statuto.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e resta in carica per la durata di cinque anni o fino alla revoca dello stesso da parte dell'assemblea dei soci ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) Promuove la comunione tra tutti gli aderenti;
- b) Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- c) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) Rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, in giudizio e di fronte al Vescovo;
- e) Comunica l'accoglienza della domanda di adesione ai nuovi soci;
- f) Comunica l'allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo Statuto;
- g) Cura la corretta applicazione del presente statuto.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Articolo 17 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente è chiamato a coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti ed in particolare nel consigliarlo e sostenerlo nelle decisioni.



Il Vice-Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per cinque anni. In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni assumendo anche il potere di firma e rappresentanza davanti al Vescovo.

Articolo 18 – Segretario

Il Segretario è chiamato a coadiuvare il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario esegue le convocazioni dell'Assemblea, redige un sintetico verbale delle riunioni dove figurino gli argomenti trattati e le decisioni prese.

Articolo 19 – L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico funge da guida spirituale dell'associazione, ha il compito di rendere presente la funzione di guida che il ministero ordinato svolge a vantaggio dei fedeli, con il richiamo al Vangelo e al magistero ecclesiale.

L'assistente ecclesiastico è nominato dall'Ordinario diocesano per un quinquennio. Egli dovrà sempre in coscienza favorire la crescita dell'associazione nella fede e nelle opere partecipando attivamente alle assemblee, proponendo esperienze formative ed occasioni di crescita spirituale.

L'Assistente Ecclesiastico partecipa di diritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e a tutte le assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 20. Beni dell'Associazione

L'associazione potrà acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma del vigente diritto canonico. Potrà acquisire beni temporali mediante donazioni, eredità e legati accettati dal Consiglio Direttivo previa verifica dello stesso sull'opportunità di tale accettazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Consiglio direttivo agirà nel rispetto della vigente normativa canonica universale e diocesana.

Articolo 21. Modifica degli statuti.

La modifica degli statuti dovrà essere approvata dall'Assemblea generale con la maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, per entrare in vigore necessitano dell'approvazione del Vescovo diocesano.

Articolo 22. Scioglimento.

L'Associazione potrà estinguersi per decisione dell'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, in un unico scrutinio valido sia in prima che in seconda convocazione. L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento non può essere redistribuito tra i soci e dovrà essere devoluto alla Diocesi di Brescia.

Articolo 23. Legge applicabile



Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice di diritto canonico in materia di Associazioni private di fedeli.

Ultima revisione: 1° settembre 2024